



Le ns. **Regole Operative** sono dettate dalla L. 46/2007 e dai riferimenti normativi che regola il Lavoro Autonomo Occasionale. Art. 2222 C.C.

N.B.: la nostra è una "Breve Guida" per maggiori dettagli si consiglia il testo di Paolo Ballanti "LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE" Guida completa dopo la Legge di Bilancio 2022

PREMESSA

Art. 1 - L'offerta: è rivolta esclusivamente ai Giuristi del Lavoro (Avvocati, Commercialisti, Consulenti del Lavoro e Ragionieri).

Art. 2 – la ns. Forma Operativa: Lavoro Autonomo Occasionale senza alcun vincolo di subordinazione con il Committente Art. 2222 c.c.;

Art. 3 – La Ricevuta per Prestazione Occasionale può essere emessa:

- **Liberi Professionisti** (Avvocati, Commercialisti, Consulenti del Lavoro e Ragionieri con Partita Iva);
- **Privati** (in questo caso sarà il Suo Assistito-Lavoratore);

Fonte normativa: D.L. n. 50/2017

Art. 3 – Tariffe: abbiamo approntato una simulazione di conteggio da 1 anno a 10 anni e, dal dall'11simo anno aggiungere € 10,00 per "Area 1" e 50,00 per "Area 2". Abbiamo previsto anche ipotesi di Servizi Complementari e per Calcoli non Standard.

Art. 4 – Se ritiene le ns. Tariffe giuste può passare alla fase successiva. Altrimenti desista.

COME CHIEDERE UN CONTEGGIO

- a) Compilare il ns. "**Modulo Unico Richiesta**" in tutte le sue parti e fornire Dati chiari, determinati e definitivi ed inviarlo a info@conteggilavoro.it
- b) Indicare a chi dobbiamo inviare la Notula di Pagamento e Ricevuta: al Giurista del Lavoro oppure al Suo Assistito/Cliente?
- c) Il Titolare della Vertenza-Giurista del Lavoro deve fornire le Sue "Valutazioni ed Interpretazioni del rapporto di lavoro del Suo Assistito" e deve compilare il Modulo (nel rispetto della L. 46/2007 ed inviarle a carminepagnozzi@alice.it

Art. 5 - Notula di Pagamento. Appena riceviamo il Modulo compilato e tutta la documentazione del caso: Riceverà la "Notula di Pagamento";
Fonte normativa: Art. 67, c. 1 lettera l) DPR n° 917/1986; art. 5 del DPR n° 633/1972

Art. 6 – Coordinate bancarie: le ns. coordinate saranno comunicate all'accettazione della Notula di Pagamento; appena effettua il Pagamento inviare Copia di avvenuto pagamento ed avvisare anche telefonicamente; in quanto, nello stesso giorno devo emettere la Ricevuta. Grazie

ADEMPIMENTI

Art. 7 - Ricevuta x Prestazione Occasionale. Tale Ricevuta sarà inviata a secondo del Modulo che è scelto: al Professionista o/o al Privato;
Fonte normativa: art. 64 c.1 del DPR 600/1973; art. 23 del DPR n. 600/73

Art. 8 - Ritenuta d'Acconto del 20%, per Lavoro Autonomo Occasionale, è possibile emettere Ritenuta d'acconto ai seguenti soggetti:
1. ai **Liberi Professionisti** – nel nostro caso i Giuristi del Lavoro: (Avvocati, Commercialisti, Consulenti del Lavoro e Ragionieri. con Partita Iva);
Il **Committente** dovrà versare la Ritenuta all'**Erario entro il 16 del mese successivo al pagamento mediante Modello F24**;
NB.: nel Modello F24 nella sezione "Erario" inserire il "**Codice Tributo**" 1040. Come stabilito dagli **Artt. 25 e 25bis del DPR 600/73**

2. ai **Privati** (l'Assistito/Cliente del Giurista del Lavoro) **non va applicata tale Ritenuta d'Acconto del 20%**; sarà il **Prestatore d'opera** che in fase di Dichiarazione dei Redditi annuale dovrà dichiarare il Lordo percepito.
Pertanto, in merito alla nostra collaborazione con il Suo Studio, il pagamento può effettuarlo il Suo Assistito ed al quale sarà inviata la Ricevuta per Prestazione Occasionale.

Art. 9 - Certificazioni Uniche (Fonte normativa: art. 25 DPR n° 600/1973). Art. 2222 del Codice Civile
Il sostituto di imposta (Committente-Giurista del Lavoro) sono tenuti a certificare a mezzo invio telematico all'Agenzia Entrate, i redditi da lavoro autonomo o redditi diversi.

La **Certificazione Unica** deve essere rilasciata al **soggetto percettore del reddito** (Segr. Carmine Pagnozzi) in formato elettronico o cartaceo **entro il 16 marzo dell'anno successivo** a quello in cui il reddito è stato corrisposto.

Art. 10 – Copertura previdenziale dei Lavoratori Autonomi Occasionale -Fonte normativa: art. 2 c. 26 Legge n° 335/1995; Legge n° 326/2003 art. 44 comma 2;

Solo qualora il reddito annuo derivante da Lavoro Autonomo Occasionale sia superiore ad € 5.000 nell'arco dell'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre).

Art. 11 – Contribuzione

Fonte normativa. Circolare INPS n. ° 25/2022

Qualora dovessi superare l'importo di € 5.000 nell'arco dell'anno solare il Committente sarà informato tempestivamente, se in costanza di rapporto. Nel mio caso:

Per i **Pensionati** è in misura pari, per il 2022, al 24% di cui:

- l'8% a carico del lavoratore
- 16% a carico del Committente – in tal caso **riceverà uno sconto del 16%**

RECAPITI:

Indirizzo Postale: Pagnozzi Carmine Viale della Libertà, 35 - 53042 – CHIANCIANO TERME (SI)
☎0578 44.04.83 - Cell. 338 35.53.391 - info@conteggilavoro.it – carminepagnozzi@alice.it